


## *Dott. Giustina Michele*

*Revisore dei conti*

Via del Foro 4/b, Tione di Trento (TN)

**COMUNE DI VALDAONE**



**PARERE del REVISORE dei CONTI**

*alla*

**RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

*Verbale/parere nr. 10 d.d. 25/09/2017*

Spett. Comune di Valdaone  
C.A. Consiglio  
c/o Municipio via Lunga 13  
38091 Valdaone (TN)

Il sottoscritto dott. Giustina Michele, con studio in Tione di Trento Via del Foro 4/b, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Valdaone, delibera del Consiglio Comunale nr. 31 d.d. 14.09.2015, decorrenza dal 28.09.2015 al 27.09.2018;

### ***RILEVATO***

1. che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.) il Legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni pubbliche;
2. che detta disciplina è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti nell'ordinamento provinciale, mediante l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
3. che ad oggi è consentito ai Comuni procedere alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni nelle stesse ed al mantenimento di quelle esistenti ai soli casi in cui le società in parola abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate – in termini generali e derogatori – dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
4. che l'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005, applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, richiama gli obblighi del T.U.S.P. al fine di assicurare che le Amministrazioni pubbliche procedano al regolare monitoraggio di corrispondenza delle partecipazioni societarie detenute ai criteri di necessità ed efficienza stabiliti dallo stesso decreto, impone lo svolgimento di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di

- entrata in vigore del decreto stesso e, a regime, un monitoraggio con cadenza annuale delle stesse, mediante atti formalizzati;
- che il Consiglio comunale per effetto dell'art. 24, TU 2016 entro la data del 30.09.2017 è chiamato a deliberare in merito alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016 "individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate";

## ***PREMESO***

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dal Segretario Comunale, con la collaborazione ed il coordinamento del Consorzio BIM del Chiese;
- che l'esito della ricognizione è contenuto in apposite schede riguardanti le società partecipate le quale integeranno la proposta di delibera del Consiglio;
- che dalla ricognizione è emersa la necessità di procedere:

➤ al **MANTENIMENTO** delle seguenti partecipazioni:

Denominazione società	Attività svolta	% part.	Motivazioni della scelta
E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	8,91	Necessaria ai fini istituzionali dell' ente
PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	PRODUZIONE, ACQUISTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA ENERGIA IDROELETTRICA	0,13	Necessaria ai fini istituzionali dell' ente
INFORMATICA TREVNTINA S.p.A.	SOCIETÀ DI SISTEMA COSTITUITA DALLA PAT	0,01	Necessaria ai fini istituzionali dell' ente
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOCIETÀ DI SISTEMA COSTITUITA DALLA PAT	0,01	Necessaria ai fini istituzionali dell' ente
CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER I COMUNI SOCI	1,26	Necessaria ai fini istituzionali dell' ente

➤ all'**ALIENAZIONE** delle seguenti partecipazioni:

società	Motivazioni alienazione	% part.	Tempi di realizzazione degli interventi
GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)	Società composta da soli amministratori ovvero con numero dipendenti inferiore al numero amministratori. Trattasi di circostanza confligente con il vigente ordinamento	2,12	12 mesi
TREGAS - TREVNTINO RETI GAS SRL	Società composta da soli amministratori ovvero con numero dipendenti inferiore al numero amministratori. Trattasi di circostanza confligente con il vigente ordinamento	0,05	12 mesi
Scuola Musicale delle Giudicarie soc.coop	Non trattasi di società in house con riferimento all' art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016 . L' attività svolta non è ricompresa nell' art. 4, c. 2, lett. a)	3,66	12 mesi

➤ Alla **RAZIONALIZZAZIONE** attraverso un programma di contenimento dei costi di funzionamento), all'**AGGREGAZIONE**, alla **LIQUIDAZIONE** o alla **FUSIONE** delle seguenti partecipazioni:

Nessuna.

***preso atto e considerato che***

I'attività ricognitiva appare conforme ai dettami di cui all'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005 cit., applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010

*Visto anche*

- A) il parere favorevole, espresso in data odierna in ordine alla regolarità tecnica;
- B) del parere, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**TUTTO CIO' CONSIDERATO**

Non avendo riscontrato cause ostative, il sottoscritto dott. Giustina Michele in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Valdaone,

*esprime*

*parere favorevole*

in ordine alla ricognizione proposta nonché con inerzia alle azioni individuate in merito alle partecipazioni nelle società, di cui in premessa evidenziato, adducendo comunque le seguenti

*osservazioni*

Con inerzia alla partecipazione nella società Scuola Musicale delle Giudicarie Soc. Coop., attiva sul territorio (il servizio è frutto/ fruibile anche dai residenti del Comune di Valdaone) nell'insegnamento e promozione della musica e della cultura musicale, in considerazione c'essa produce un servizio potenzialmente riconducibile ad interesse generale (insegnamento e promozione della cultura e nello specifico dell'insegnamento e promozione della pratica musicale), si ritiene possano sussistere i presupposti per la non alienazione, qualora fosse garantita l'indipendenza economica finanziaria da parte della partecipata ovvero l'assenza di potenziali oneri che dovessero gravare sull'Ente.

*invita l'Ente*

con lo scopo di scongiurare l'eventualità che una gestione negativa delle società a partecipazione pubblica possa tradursi in effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione:

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate al fine di monitorare l'evoluzione della gestione;
- ad adottare, laddove possibile, una "partecipazione proattiva" e conoscitiva della gestione delle partecipate con lo scopo di controllarne costantemente l'attività;
- a vigilare l'incidenza sul bilancio complessivo comunale di tutti i possibili oneri riconducibili alle società partecipate scongiurando in tal modo ogni possibile rischio economico/finanziario che dovesse gravare sull'Ente;

Si esorta:

- a comunicare entro il 31 ottobre 2017 gli esiti della ricognizione comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro;
- il nominato responsabile del procedimento a vigilare sull'applicazione delle decisioni assunte.

Tione di Trento - Valdaone, 25 settembre 2017.



IL REVISORE DEI CONTI  
*G. I. Michele*